

Assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d'investimento assicurativi (DIP aggiuntivo IBIP)



Prodotto: PROGETTO RENDIMENTO

Contratto con partecipazioni agli utili (Ramo Assicurativo I)

Data di aggiornamento febbraio 2026 - ultima versione disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle presenti nel documento contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle garanzie finanziarie, alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi e alla loro incidenza sulla performance del prodotto, nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

AXA Assicurazioni S.p.A. è iscritta all'Albo delle Imprese di assicurazione IVASS con il n.1.00025, con Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como, n. 17 - 20154 Milano - Italia ed è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. del 31.12.1935 (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83).

La Compagnia mette a disposizione dei clienti i seguenti recapiti per richiedere eventuali informazioni sia in merito alla Compagnia sia in relazione al contratto proposto: numero verde 800085559, dall'estero +39 06 45202137, Modulo on line presente nel sito internet: www.axa.it; indirizzo di posta elettronica: PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it, Chat raggiungibile tramite l'Area Clienti presente sul sito www.axa.it

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio (esercizio 2024) redatto ai sensi dei principi contabili vigenti, il patrimonio netto della Compagnia ammonta a 679 milioni di euro di cui 232 milioni di capitale sociale interamente versato e 447 milioni di riserve patrimoniali, compreso il risultato di esercizio. Al 31 dicembre 2024, il requisito patrimoniale di solvibilità è pari a 521 milioni di euro. Sulla base delle valutazioni effettuate dalla Compagnia coerentemente con gli esistenti dettami regolamentari, il requisito patrimoniale minimo ammonta a 234 milioni di euro. L'indice di solvibilità di AXA Assicurazioni S.p.A., ovvero l'indice che rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, e relativo all'ultimo bilancio approvato, è pari a 218%. L'importo dei fondi propri ammissibili a copertura dei requisiti patrimoniali è pari a 1.137 milioni di euro. Per informazioni patrimoniali sulla società (relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa) è possibile consultare il sito: <https://corporate.axa.it/chi-siamo>

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto

Progetto Rendimento è un contratto di assicurazione sulla vita le cui prestazioni sono direttamente collegate a due Gestioni Separate. Il prodotto prevede la ripartizione dell'investimento secondo le seguenti percentuali fisse e non modificabili: 50% investito nella Gestione Separata GESTIRIV e il restante 50% investito nella Gestione Separata GESTIRIV PLUS.

Il prodotto prevede la restituzione del capitale almeno pari al premio netto investito sia in caso di decesso in qualsiasi momento avvenga e sia in caso di riscatto totale nei 3 mesi successivi alla 5° e 10° ricorrenza annuale.



Quali sono le prestazioni assicurative e le opzioni non riportate nel KID?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel KID.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	<p>Capitale caso morte</p> <p>L'eventuale garanzia sul tuo premio netto investito non sarà applicata qualora il decesso dell'assicurato avvenga:</p> <ul style="list-style-type: none"> - entro i primi 5 anni dalla data di Decorrenza del Contratto e sia dovuto alla sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) o altra patologia ad essa collegata; - per dolo del Contraente e/o del Beneficiario; - per partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi; - per partecipazione dell'Assicurato ai fatti di guerra; - per partecipazione attiva dell'Assicurato a tumulti popolari, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, colpi di Stato; - per decesso avvenuto in uno qualunque dei paesi indicati come paesi a rischio e per i quali il Ministero degli Esteri ha sconsigliato di intraprendere viaggi a qualsiasi titolo. L'indicazione è rilevabile sul sito internet www.viaggiareassicuri.it. Qualora l'indicazione fornita dal Ministero degli Esteri venga diramata mentre l'Assicurato si trova nel paese segnalato, la garanzia è estesa per un periodo massimo di 14 giorni dalla data della segnalazione; - per incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo; - per guida di veicoli e natanti a motore per i quali l'Assicurato non sia regolarmente abilitato a norma delle disposizioni in vigore; - per suicidio, se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione o, trascorso questo periodo, nei primi dodici mesi dall'eventuale riattivazione dell'assicurazione; - per alcolismo, uso non terapeutico di psicofarmaci e stupefacenti o abuso di farmaci; - per trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo naturali o provocati - ed accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi x, ecc.). <p>In nessun caso gli assicuratori/i riassicuratori saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare richieste di indennizzo o risarcimento o garantire alcuna indennità in virtù del presente contratto, qualora tale copertura, pagamento o indennità possano esporli a divieti, sanzioni economiche o restrizioni disposte ai sensi di Risoluzioni assunte dall'Organizzazione delle Nazioni Unite ("ONU"), oppure a sanzioni economiche o commerciali disposte da leggi o norme dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.</p>
-----------------------	--

 **Ci sono limiti di copertura?**

Non sono previsti periodi di sospensione o limitazione delle garanzie offerte dal presente contratto.

 **Quanto e come devo pagare?**

Premio	<p>Premi Unico Alla sottoscrizione del contratto investi il premio unico con un minimo 2.500,00 Euro e un massimo di 3.000.000,00 Euro.</p> <p>Modalità di pagamento del premio</p> <ul style="list-style-type: none"> • Assegno (circolare, bancario o postale) o vaglia (cambiario, postale o telegrafico); • Bonifico (bancario o postale); • Bollettino postale; • Moneta elettronica come carta di credito, carta di debito o pagamento tramite POS.
---------------	---

 **A chi è rivolto questo prodotto?**

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel KID.

 **Quali sono i costi?**

Per l'informativa dettagliata sui costi fare riferimento alle indicazioni del KID. In aggiunta rispetto alle informazioni del KID, si forniscono le seguenti informazioni specifiche:

Costi di Caricamento sul premio

Sul primo unico viene applicato un costo pari all'1,25%

Costi applicati alla Gestione Separata

Il prodotto prevede una commissione annuale prelevata dal rendimento di ciascuna Gestione Separata (ramo I) pari all' 1,10%

Costi di intermediazione

Nella seguente tabella è riportata la quota parte percepita in media dagli intermediari con riferimento all'intero flusso commissionale relativi al prodotto:

Quota parte percepita in media dagli intermediari	
Gestione Interna Separata "GESTIRIV"	32%
Gestione Interna Separata "GESTIRIV PLUS"	32%

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

IVASS o CONSOB	<p>Nel caso in cui il reclamo presentato all'impresa assicuratrice abbia esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it secondo le modalità indicate su www.ivass.it o alla Consob, via Giovanni Battista Martini n. 3 - 00198 Roma, secondo le modalità indicate su www.consob.it.</p>
-----------------------	--

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle

controversie, quali (indicare quando obbligatori):	
Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso: <ul style="list-style-type: none"> all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>Il reclamante può ricorrere ai sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale, quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> Arbitrato irrituale: laddove espressamente previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, per controversie relative alla determinazione del valore del danno o alle conseguenze di natura medica di un sinistro, che verranno devolute ai consulenti tecnici nominati da ciascuna delle Parti. Per attivare la procedura è necessario comunicare alla Compagnia la volontà di dare avvio alla stessa. La Compagnia provvederà a dare riscontro al richiedente indicando il nominativo del proprio consulente tecnico e la Procedura seguirà le modalità espressamente indicate nella relativa previsione di Polizza. Per maggiori informazioni si rimanda a quanto presente nell'area Reclami del sito www.axa.it. <p>Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm competente chiedendo l'attivazione della procedura FINNET. Eventuali reclami relativi la mancata osservanza da parte della Compagnia, degli intermediari e dei periti assicurativi, delle disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi possono essere presentati direttamente all'IVASS, secondo le modalità sopra indicate. Si ricorda che resta salva la facoltà di adire l'autorità giudiziaria.</p>

QUALE REGIME FISCALE SI APPLICA?

Trattamento fiscale applicabile al contratto	<p>Le imposte relative al contratto sono a carico del contraente o degli aventi diritto.</p> <p>Trattamento fiscale premio: i premi versati per le assicurazioni sulla vita sono esenti dall'imposta sulle assicurazioni e, in assenza di una eventuale componente di premio riferibile a rischio demografico, non danno diritto alla detrazione dell'IRPEF.</p> <p>Trattamento fiscale delle prestazioni: i capitali corrisposti in dipendenza di assicurazioni sulla vita sono soggetti a imposta sostitutiva ai sensi dell'art.26-ter del DPR 600/73; tale imposta è applicata sulla differenza tra capitale percepito e premi versati dall'assicurato (ossia sui rendimenti maturati). In caso di decesso dell'assicurato il capitale corrisposto agli aventi diritto è esente da imposta sulle successioni; è, inoltre, esente da IRPEF l'eventuale capitale erogato a copertura del rischio demografico.</p>
---	--

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

Diritto all'oblio oncologico	<p>Se sei stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non sei tenuto a fornire informazioni, nè subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del tuo ventunesimo anno di età.</p> <p>Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet di AXA al seguente link https://corporate.axa.it/diritto-all-oblio-oncologico</p>
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	<p>Se precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione hai fornito informazioni relative al tuo stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sei stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, devi inviare tempestivamente ad AXA o all'intermediario la certificazione, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.</p>
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	<p>Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. AXA ha l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente.</p> <p>Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio tuo o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento*.*</p>

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.